

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1737

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Non intendo impegnare più del necessario la Vostra attenzione, ma per quanto si dirà di seguito, e affinché non si cada nell'equivoco, è necessario svolgere una piccola premessa.

Che cosa è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tutti lo sappiamo, e sappiamo anche che nell'ambito del Ministero vi sono diverse Direzioni generali, che nell'ambito delle Direzioni generali vi sono 13 Divisioni, e che accanto a queste 13 Divisioni vi sono taluni organismi (INPS, INAIL, ENPALS, ENASARCO, SCAU) che gestiscono le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo, degli agenti e rappresentanti di commercio, come pure i contributi unificati in agricoltura, ed altri ancora.

Per il raggiungimento dei propri fini i suddetti enti svolgono funzioni di accertamento e controllo per mezzo dei propri uffici ispettivi, e questi ultimi inviano i propri ispettori presso tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Sempre nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale vi sono altre Divisioni che si interessano dell'Ispettorato del lavoro, ed in particolare la ottava si interessa del personale, del lavoro, della sua carriera, della sua destinazione e del suo trattamento economico, mentre la settima si interessa del coordinamento e controllo sull'attività e funzionamento del citato organismo.

Ma qual è il fine istituzionale dell'Ispettorato del lavoro? Onorevoli colleghi, il fine istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è quello di esercitare la vigilanza su tutte le disposizioni in materia di lavoro, ovvero, in particolare, in materia di: libretto di lavoro,

busta paga, orario di lavoro, riposo domenicale, lavoro minorile, appalti di manodopera, collocamento obbligatorio, centralinisti non vedenti, lavoro a domicilio, tutela sindacale, astensione obbligatoria dal lavoro, lavoro agricolo (e l'elenco potrebbe ancora continuare), e per buon ultimo l'Ispettorato stesso ha anche il compito di:

esercitare la vigilanza in materia di previdenza e assistenza sociale;

coordinare e dirigere l'attività di vigilanza congiunta con INPS-INAIL e altri istituti;

coordinare la vigilanza anche con le Forze di polizia, e quindi è bene precisare, per chi non lo sapesse, che gli ispettori del lavoro sono anche ufficiali di polizia giudiziaria.

Da quello che ho fin qui detto appare evidente che sul piano operativo i compiti affidati agli ispettori dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ENASARCO, dello SCAU hanno solamente natura contributiva, mentre i compiti affidati agli ispettori del lavoro, dipendenti dell'Ispettorato del lavoro, hanno parimenti natura contributiva ma anche di vigilanza e controllo su tutte le materie prima accennate anche in quanto ufficiali di polizia giudiziaria.

Ed è per questo che, sul piano dell'inquadramento e del trattamento economico, dobbiamo prendere atto della più vergognosa sperequazione che sia stata posta in essere dal legislatore perchè, stanti i compiti dei singoli organi, quando un ispettore del lavoro guadagna 6 o 7 un ispettore degli altri organismi guadagna 10.

Si! Proprio così! I trattamenti economici degli ispettori del lavoro sono del 35-40 per cento inferiori a quelli degli ispettori degli altri istituti. Ovverosia, gli ispettori del

lavoro inquadrati al 7° livello funzionale, con salario inferiore, devono dirigere e coordinare il lavoro attribuito agli altri ispettori dell'ottavo livello, cioè di personale di grado superiore!

Quando prima si parlava di vergognosa sperequazione, si intendeva proprio vergognosa sperequazione: infatti, gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria, ma non percepiscono le relative indennità percepite dalle Forze di polizia e dagli stessi ispettori delle unità sanitarie locali.

Ma non è ancora finita: infatti, come in tutti gli organismi di questo mondo, se vi sono dei gruppi di persone che eseguono un compito, devono esistere anche dei capi, che organizzano, dirigono, controllano, hanno potere di firma, e quindi si assumono responsabilità per scaricare quelle dei superiori. Orbene, in un Ispettorato del lavoro, per esempio nell'Ispettorato provinciale del lavoro di Torino, un capo settore di un settore qualsiasi, per esempio dell'industria, deve dirigere, controllare, firmare atti di rilevanza interna ed esterna per tutti gli atti riferiti a mezza città di Torino e a mezzo Piemonte, a fronte di «zero assoluto» riconoscimento.

Infatti, rivestono la qualifica di caposettore impiegati di sesto e settimo livello, mentre gli stessi dovrebbero essere inquadrati nella IX qualifica funzionale.

Cari colleghi, si potrebbe continuare a lungo, parlando, per esempio, dell'irrisorio rimborso chilometrico, dell'assoggettamento all'IRPEF del rimborso chilometrico, degli strumenti di lavoro comprati con denaro del personale, delle irrilevanti indennità orarie di trasferta, dell'assicurazione auto, del bollo auto, e si potrebbe ancora continuare.

Onorevoli colleghi, per sanare una piccola parte di queste ingiustizie, con questo disegno di legge si chiede per gli ispettori del lavoro:

- a) l'attribuzione della VIII qualifica funzionale;
- b) l'attribuzione della IX qualifica funzionale per chi svolge le funzioni di capo settore;
- c) l'attribuzione della speciale indennità prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

In conclusione, si consideri che gli Ispettori del lavoro, mio tramite, chiedono il vostro appoggio, il vostro voto favorevole al disegno di legge che qui si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e della legge 22 luglio 1961, n. 628, che, alla data del 1° gennaio 1995, esercitavano di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1° gennaio 1970 per la ex qualifica di ispettore del lavoro, e che alla data del 1° gennaio 1995 dirigeva, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di unità operativa permanente (aree o sezioni), è inquadrato nella IX qualifica funzionale di coordinatore dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1° gennaio 1995.

3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità economica attribuita agli altri organi di polizia giudiziaria.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative o dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attività del personale di cui all'articolo 1.

